

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI RUSSI AVVERSO RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLA SOCIETÀ SOCIETÀ SMERALDO S.A.S DI BIGONI MARI LISA & C, CON SEDE LEGALE IN RUSSI CIG Z1D2FC1C50

SCRITTURA PRIVATA DIGITALE

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

il Comune di Russi, con sede in Piazza Farini, 1, 48026 Russi (RA), in persona del Capo Area Affari Generali Piera Ghirardini, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune di Russi C.F. E P.IVA 00246880397 che rappresenta, ed autorizzata alla sottoscrizione del presente ai sensi degli artt. 107-109 del D. Lgs 267/2000;

E

Avv. Giacomo Graziosi nato a Bologna il 20 giugno 1974..C.F. GRZGCM74H20A944X iscritto all'Albo dell'ordine degli Avvocati del Tribunale di Bologna dal 13/01/2003 n. 4974 con studio in Bologna, Via Dei Mille 7/2 (di seguito denominato "legale");

Premesso che

con delibera n. 169/ del 10/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, la giunta comunale di Russi decideva

- di resistere nel ricorso presentato al T.A.R. Emilia Romagna dalla Società Smeraldo s.a.s di Bigoni Mari Lisa & C, con sede legale in Russi per l'accertamento del diritto ad attuare l'intervento edilizio diretto senza necessità di progetto unitario previo annullamento delle previsioni di pianificazione attuativa definite alla TAV 6 – Godo Ovest - del PRG'95;
- di dare mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali per la costituzione in giudizio del Comune di Russi e quindi per incaricare un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge assumendo altresì apposita prenotazione di impegno con riferimento al Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020, per la spesa presunta per la spesa presunta di € 10.000,00 comprensivo di rimborso spese forfettarie al 15%, di contributo unificato, di cassa forense nella misura del 4% e Iva al 22%;

con determina n. 671 del 14/12/2020, in esecuzione di quanto sopra, si approvavano gli atti per l'attivazione della procedura selettiva per l'individuazione del legale, tra i quali lo schema del presente disciplinare, regolante i rapporti con l'affidatario del servizio in discorso;

con avviso prot. 16006 del 14/12/2020, pubblicato dal 14/12/2020 al 28/12/2020 si rendeva noto l'avvio della procedura comparativa per la selezione del legale, secondo le condizioni e i criteri in esso previsti;

con determina n. 738 del 30/12/2020, esperita la citata procedura, si affidava il servizio di patrocinio e difesa legale in discorso all'**Avvocato Giacomo Graziosi** con studio in Bologna, Via Dei Mille 7/2;

occorre ora procedere tra le parti a sottoscrivere gli accordi per l'affidamento del servizio, come precedentemente stabilito

quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 2

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e la difesa del Comune di Russi nel giudizio avviato avanti al TAR Emilia Romagna il 12.11.2020 dalla Società Smeraldo s.a.s di Bigoni Mari Lisa & C, con sede legale in Russi per l'accertamento del diritto ad attuare l'intervento edilizio diretto senza necessità di progetto unitario previo annullamento delle previsioni di pianificazione attuativa definite alla TAV 6 – Godo Ovest - del PRG'95.

Art. 3

Il professionista incaricato si impegna: a rimettere preventivamente al Comune copia degli scritti che si intendono produrre a controparte ed innanzi alle competenti autorità giurisdizionali; qualora i termini non dovessero consentire la trasmissione preventiva, gli scritti dovranno pervenire al Comune non oltre dieci giorni dall'inoltro agli organi di giustizia; a relazionare e tenere costantemente informato l'Ente dell'attività di volta in volta espletata e dell'esito delle udienze; a fornire copia degli atti predisposti; a rendere all'Ente, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune; a trasmettere, con la massima celerità, copia dei provvedimenti dell'autorità giurisdizionale, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione comunale. L'incarico si intende conferito esclusivamente per il primo grado di giudizio, mentre per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere senza pregiudizio specifica ed ulteriore determinazione.

L'Amministrazione si riserva infatti, in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, di valutare l'esito del giudizio di primo grado al fine di procedere all'affidamento diretto al medesimo professionista in eventuali successivi gradi di giudizio e/o giudizi complementari.

Art. 4

Le parti concordano che il compenso spettante al professionista è pari per tutto il grado di giudizio ad euro: importo onnicomprensivo di € 10.000 comprensivo di ogni onere accessorio, così dettagliato: TOTALE: €. 10.000 (diecimila/00) somma comprensiva di CPA 4 %, spese generali 15% ed IVA 22%):

La liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salva formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale.

I compensi pattuiti comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse le attività accessorie alla stessa.

Il Comune, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, previa istruttoria favorevole da parte del competente ufficio comunale, un acconto pari al 30 % del corrispettivo di cui al presente articolo.

Le parti danno atto che il compenso pattuito è da considerare equo e risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 55/2014, così come modificato con D.M. 8 marzo 2018, n. 37.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza, nella misura dell'importo preventivato, ovvero dell'importo liquidato dal Giudice, se maggiore di quello preventivato e se pagato dalla controparte all'ente, e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune di Russi a qualsiasi titolo.

Nel caso di estinzione della procedura per qualunque causa (perenzione, rinuncia agli atti, cessazione della materia del contendere) il compenso al professionista sarà riferito alle attività effettivamente svolte fino all'estinzione medesima, senza diritto ad indennizzi e somme ulteriori a qualunque titolo.

Art. 5

Il professionista, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") nonché gli obblighi comportamentali di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Russi.

Il professionista, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non essere avvocato/procuratore di persone in lite con il comune di Russi, neppure per interposta persona e di impegnarsi a non assumere incarichi di tale specie per tutta la durata del mandato; di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale; di non avere, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 6 novembre 2012, relazioni di coniugio, parentela fino al quarto grado od affinità fino al secondo grado con il dipendente dell'Ente che conferisce il presente incarico professionale e/o con gli amministratori dell'Ente; ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. n. 39/2013, di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Russi né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Russi; di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e, quindi, di non avere rapporti di collaborazione e/o lavoro con i soggetti di cui al medesimo comma; di non avere altri rapporti incompatibili o di contrasto con l'incarico conferito o con l'Ente.

Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Russi o in conflitto con lo stesso ente per tutta la durata del rapporto instaurato.

Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle predette situazioni.

Art. 6

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento – dandone comunicazione al legale mediante p.e.c. (posta elettronica certificata) o raccomandata con avviso di ricevimento – l'incarico conferito e, per l'effetto, di recedere dal presente contratto, con diritto del professionista al pagamento delle competenze maturate per l'attività svolta e le spese sostenute fino alla revoca, il tutto nei limiti di quanto espressamente pattuito.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa e/o per giustificato motivo, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nel rispetto di quanto stabilito nella presente lettera commerciale e, comunque, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Il professionista comunica che ha in corso una polizza assicurativa, per responsabilità professionale

con la società UNIPOL SAI ASSICURAZIONI al n. 1/31060/122/173538997 (massimale € 2.000.000,00)

Art. 7

Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla L.136/2010. Ai sensi dell'art. 3 c.7 della predetta legge, il professionista comunica, pertanto, le seguenti coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti: Conto corrente intestato a Giacomo Graziosi con IBAN: IT91 P 03239 01600 100000125515 acceso presso INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING S.p.A., Via Montebello, 18 - 20121 MILANO. Il professionista s'impegna, altresì, a comunicare al Comune di Russi, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo, ogni variazione relativa alle notizie sopra fornite. Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice identificativo Gara (CIG **Z1D2FC1C50**), come previsto dall'art.3 – c.5 della Legge 13.8.2010 n.136; il suddetto codice dovrà essere riportato in tutti i documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti.

Art. 8

Le parti danno atto che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia. Il legale incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

Art. 9

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e delle altre disposizioni di leggi vigenti in materia. In caso di sviluppi imprevedibili della controversia l'avvocato si impegna a porre in essere tutte le comunicazioni necessarie ai sensi del principio contabile allegato 4.2 al D. Lgs. n. 118/2011. Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Ravenna.

Art. 10

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico del legale incaricato. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art.20 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.

IL PROFESSIONISTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI